



EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Scheda di approfondimento – COVID-19

Premessa.

La chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, disposta in alcuni territori del Paese, in seguito al COVID-19, suggerisce di compendiare i tratti essenziali degli istituti che generano legittimamente l'interruzione straordinaria, dell'attività delle istituzioni scolastiche

Organi dotati della legittimazione

I poteri di **sospensione straordinaria delle attività** o di **chiusura delle scuole**, non previste nel calendario scolastico, di regola sono attribuiti unicamente ai prefetti, in quanto rappresentanti territoriali del Governo e ai sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica. Ovviamente, nella specie, è intervenuto il dante causa del Potere e cioè il Governo, che ha voluto valorizzare il provvedimento, coinvolgendo nella firma i Presidenti di Regione, in quanto massimi rappresentanti delle autonomie locali

Due le fattispecie da prendere in considerazione

1. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

È dovuta ad eventi straordinari ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene durante le vacanze, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne quelle didattiche. Solo il personale ATA deve recarsi a scuola.

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l'obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà "giustificare" l'assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

2. LA CHIUSURA DELLA SCUOLA

(applicato nel caso del Covid 19)

Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni, emergenze sanitarie, disinfezioni, elezioni politiche ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali. In questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere "giustificate" e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero .

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato , in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti.

Le giornate di chiusura sono utili a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Fonti

Art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 non modificato dal nuovo CCNL 2016-18:

L'attività di insegnamento si svolge "nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale".

Ne consegue che l'attività obbligatoria istituzionale non è più dovuta, per l'ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l'**art. 1256 del c.c.** libera il docente da ogni obbligo).

Pertanto, nei periodi di interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l'obbligo di rimanere a scuola per l'orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, stabilite dall'art 29, e precisamente:

- eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- scrutini, esami e adempimenti connessi;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l'avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
- eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Non è quindi ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall'impegno in attività programmate.

Norme, ancora vigenti, precedenti la contrattualizzazione del rapporto di impiego.

- **Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980:**

"Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istituzione scolastica, che si differenzia dalla prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico."

Sentenze ante contratto:

- **Consiglio di Stato n. 173/1987:**

"...Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974"

Sentenze coeve al regime contrattuale

- **Tribunale di Trento del 23/01/2004**

- **Giudice del Lavoro di Napoli (R.G. 5344/2006),**

In sintesi :

durante la sospensione dell'attività didattica, possono essere effettuate solo attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL Scuola.

Fonti vigenti ulteriori di grado minore

- **Circolare Ministeriale n. 95/2002**

a proposito della coincidenza con la domenica del 1° settembre : "...la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile".

ALTRE CASISTICHE
LAVORATORI CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS
Assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari. Riguarda coloro che hanno contratto il virus. Questa ipotesi legittima l'assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso l'evento è assimilabile ai casi di ricovero per altre patologie o interventi e verrà trattato come malattia (CCNL 2006/2009 art. 17). A nostro parere, considerata l'epidemia e il rischio di una pandemia, il coronavirus andrebbe trattato come malattia grave e, in ragion di questo, si ritiene che tali assenze non debbano concorrere alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto.
INDIVIDUI CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI DI MALATTIA INFETTIVA
L'Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, (fatta salva dal decreto legge 6/2020, art. 3, comma 3) prevede all'art. 1, comma 1, che le Autorità sanitarie territorialmente competenti applichino la misura della quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
PERSONE CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HANNO FATTO INGRESSO IN ITALIA DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COME IDENTIFICATE DALLA O.M.S.
La citata Ordinanza del Ministero della Salute, all'art. 1, commi 2 e 3, prevede per queste persone l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della A.S.L. competente per territorio, che provvederà ad adottare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o le misure alternative di efficacia equivalente.
PERSONE CHE DAL 1° FEBBRAIO 2020 SONO TRANSITATE ED HANNO SOSTATO NEI COMUNI CONSIDERATI ZONE A RISCHIO (ALLEGATO A AL DPCM1)
Il DPCM 23/02/2020, in attuazione del D.L. 6/2020, all'art. 2, comma 1, prevede per queste persone l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio, per l'adozione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Nei casi 2 e 3 e 4 il lavoratore assente in conseguenza dell'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva disposta dall'autorità sanitaria competente è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario per profilassi.
QUARANTENA VOLONTARIA
L'assenza di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi di contagio, nelle more della decisione dell'autorità pubblica a cui abbiano comunicato il rientro o il transito da zone a

rischio di cui ai casi 3) e 4) rappresenta comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza, da considerarsi come allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi.

ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO

L'assenza determinata dal semplice "timore" di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, **non consente di riconoscere la giustificazione** della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. **In questi casi è consigliabile giustificare tali assenze con gli Istituti del contratto collettivo vigente, quali ferie e/o permessi, per evitare di incappare in assenze ingiustificate che possano portare all'irrogazione di una sanzione disciplinare.**

LAVORO AGILE

Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, all'art. 2, prevede **in via provvisoria e fino al 15 marzo 2020**, la possibilità di adottare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

In particolare, per la scuola, l'art. 1, lettera d) del DPCM 25 febbraio 2020 prevede che i DS delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possano attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e **per la durata della sospensione**, modalità di didattica a distanza tenuti anche conto delle esigenze degli studenti con disabilità.

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il DPCM 25 febbraio 2020, all'art. 1, comma 1, lettera b) prevede la sospensione fino al 15 marzo 2020, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, facendo salvo il diritto del recesso del viaggiatore prima dell'inizio del viaggio ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79".

Il DPCM 25 febbraio 2020 si riferisce a tutti i viaggi di istruzione in senso ampio, a prescindere dalla località di destinazione.

Il DPCM ha disposto che la sospensione dei viaggi valga fino al 15 marzo 2020.

Questo comporta che i viaggi di istruzioni con partenze successive a tale data (dal 16 marzo in poi) o eventualmente alla data più breve emessa dalle Regioni con apposita Ordinanza, non possono essere considerati annullabili; potranno eventualmente essere annullati solo in caso di eventuale proroga dei termini.